

NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione n.IT20131803PNEU1001 concluso da PNEUSONLINE TRADING CV- Alexanderstraat 23 – 2514 JM The HAGUE Les Pays Bas (di seguito "Contraente") con MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. con sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52 - 28222 Majadahonda, e sede secondaria sita in Milano (Italia), via San Martino 7 - 20122, Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A MI – 1816976 con sede operativa in Verrone (Biella), Strada Trossi, n. 66 – 13871. MAPFRE ASISTENCIA ha riserve interamente accantonate in Spagna (che è Stato membro dell'Unione Europea). Il controllo dell'attività assicuratrice di MAPFRE ASISTENCIA S.A. compete al Regno di Spagna, attraverso il Ministerio de Economía y Hacienda, ed in particolare alla Dirección General de Seguros. L'ammontare del patrimonio netto di MAPFRE ASISTENCIA, evidenziato nell'ultimo bilancio approvato, è pari a Euro 154.754.000 di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 96.175.520 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 37.356.000. MAPFRE ASISTENCIA fa parte del Gruppo Mapfre e dall'Intermediario Axelliance Entreprise – sede sociale: Immeuble Les Topazes - 92 cours Vitton - 69456 LYON Cedex 06 – SARL au capital de 273 968 € - N° ORIAS 07 000 307 – 404 400 152 RCS LYON e presentato sul sito Internet www.pneumatici-pneus-online.it conformemente al Regolamento IVASS n.35/2010.

MAPFRE ASISTENCIA può essere contattata:
telefonicamente al numero: +390152559700;
via fax al numero: +390152559704;
via posta elettronica all'indirizzo: info@mapfreasistencia.it;
il suo sito internet è: www.mapfreasistencia.it.

Articolo 1 Definizioni

Assicurato: la persona fisica o giuridica, che ha la residenza principale o la sua sede sociale in Italia, consumatrice non professionale del mercato dello pneumatico, proprietaria dello Pneumatico assicurato acquistato sul sito Internet di PNEUS-ONLINE e che abbia aderito all'Assicurazione Pneumatici.

Danni accidentali: deterioramento totale o parziale la cui causa è esterna allo Pneumatico assicurato, che servono al suo buon funzionamento e risultano:

- da una foratura;
- da un atto vandalico;
- da un contatto con un marciapiede o un oggetto qualsiasi che provoca una bolla e rendono lo Pneumatico assicurato inutilizzabile.

Fatte salve le esclusioni.

Pneumatico assicurato: lo pneumatico per autoveicolo o motoveicolo e side-car, omologato per uso stradale, acquistato nuovo sul sito www.pneumatici-pneus-online.it e iscritto sulla fattura in cui deve apparire l'adesione all'Assicurazione Pneumatici.

Pneumatico di sostituzione: lo pneumatico nuovo acquistato sul sito www.pneumatici-pneus-online.it di modello, marca e dimensioni identiche allo Pneumatico assicurato o, se questo pneumatico non è più commercializzato o disponibile, uno pneumatico equivalente che possieda almeno le stesse caratteristiche tecniche dello Pneumatico assicurato.

Valore di sostituzione dello Pneumatico assicurato e plafond di garanzia: il valore d'acquisto (tasse incluse) dello Pneumatico sostitutivo, escluse le spese di montaggio, alla data del sinistro, senza eccedere il valore d'acquisto iniziale (tasse incluse), escluse le spese di montaggio, dello Pneumatico assicurato al netto dell'obsolescenza applicabile. Il valore della sostituzione sarà preso in carico in base alle condizioni previste dall'articolo 4.

Articolo 2 Oggetto della garanzia

L'Assicurazione sullo pneumatico ha per oggetto la presa in carico dello Pneumatico sostitutivo in caso di danno accidentale subito dallo Pneumatico assicurato quando la sua riparazione non è tecnicamente o economicamente possibile.

L'Assicurazione sullo pneumatico prende in carico anche il rimborso di un secondo Pneumatico assicurato acquistato dall'assicurato su www.pneumatici-pneus-online.it, montato sullo stesso treno, di modello, di dimensione e di marca identici se la differenza di usura constatata tra i due pneumatici diviene, a seguito del cambiamento dello Pneumatico assicurato danneggiato, superiore a quanto previsto dal Codice della Strada.

La garanzia è limitata ad una sola sostituzione per il periodo di garanzia di 24 mesi.

Articolo 3 Esclusioni:

- a) le spese di riparazione dello Pneumatico assicurato danneggiato,
- b) le spese di smontaggio, di equilibratura, di montaggio dello Pneumatico assicurato o dello Pneumatico in sostituzione,
- c) i danni causati allo Pneumatico assicurato dagli idrocarburi,
- d) i danni derivanti da terzi a seguito di un intervento non conforme a regola d'arte, che si tratti di fabbricanti, costruttori, montatori o riparatori o derivanti da un utilizzo improprio o abusivo dello Pneumatico assicurato,
- e) i danni derivanti da modifiche o alterazioni effettuate sul veicolo successivamente alla loro uscita di fabbrica in particolare sul motore, la sospensione o la trasmissione o che non soddisferanno più gli standard del costruttore,
- f) i danni derivanti da un uso non conforme alle norme del fabbricante, in particolare se il conducente ha superato i limiti di velocità raccomandati,
- g) i danni, quali la fuoriuscita lenta, non derivanti da un Danno accidentale, il rumore, le vibrazioni, l'usura, i problemi di tenuta di strada e di comportamento,
- h) i danni causati da furto, inclusi i tentativi di furto, gli incendi allo pneumatico o al veicolo,
- i) le spese di manutenzione, di revisione dello Pneumatico assicurato,
- j) i danni o perdite finanziarie subite dall'Assicurato durante o dopo un danno avvenuto allo pneumatico assicurato,
- k) i danni legati alle condizioni climatiche (gelo, calore, inondazioni...) l'immersione o l'immobilizzo prolungato del veicolo
- l) i danni conseguenti all'utilizzo del veicolo in un'uscita nel tempo libero (4x4, piste o circuiti), in un rally automobilistico di qualsiasi natura esso sia,
- m) i danni conseguenti all'utilizzo, anche se sporadico, in tutti i tipi di competizioni sportive, amatoriali o professionali, o per l'allenamento alle competizioni,
- n) i danni causati allo pneumatico a seguito di traino o sovraccarico,
- o) i difetti di fabbricazione e di richiamo in particolare quelli del costruttore o del distributore,
- p) le conseguenze di un evento causato direttamente o indirettamente da mala fede, negligenza, colpa intenzionale o inganno del Contraente, dell'Assicurato e in generale i danni causati da un difetto nascosto,
- q) i danni per i quali l'Assicurato non può fornire lo Pneumatico assicurato distrutto,
- r) gli interventi che non sono stati oggetto di alcun accordo scritto e preliminare con l'Assicuratore,
- s) gli pneumatici non omologati per uso stradale compresi quelli che si presentavano il giorno del sinistro in uno stato di usura derivante da un uso non conforme alle norme d'utilizzo dei fabbricanti degli pneumatici,
- t) gli pneumatici la cui usura è superiore alle norme fissate dal Codice della strada: 1,6 mm,
- u) i danni di origine nucleare,
- v) le conseguenze di guerre all'estero o guerre civili, disordini, sabotaggi, atti di terrorismo e azioni concertate,
- w) i danni derivanti da fenomeni di catastrofi naturali (tranne stato di catastrofi naturali constatato da ordine interministeriale).

La copertura assicurativa pneumatici non copre gli importi:

- a) legati al riciclaggio degli pneumatici usati.
- b) Conseguenti a tutti i danni che non interessano direttamente lo pneumatico.
- c) Legati ad una riparazione non conforme a regola d'arte.

Articolo 4 Indennizzo

Tasso di vetustà applicabile: la percentuale di vetustà sarà applicata sul prezzo (tasse incluse) dello Pneumatico sostitutivo limitata al prezzo di acquisto iniziale dello Pneumatico assicurato acquistato dall'Assicurato sul sito www.pneumatici-pneus-online.it.

La percentuale di vetustà è fissata come segue:

- Dal 1° al 12esimo mese a partire dalla data di acquisto dello Pneumatico assicurato: 15%
- Dal 13esimo al 24esimo mese a partire dalla data di acquisto dello Pneumatico assicurato: 35%

Dopo l'accettazione del sinistro, il rimborso dello Pneumatico sostitutivo, è fatto in forma di indennizzo finanziario nel limite del valore della sostituzione dello Pneumatico assicurato a fino al massimale previsto dall'articolo 1.

L'indennizzo finanziario si farà unicamente quando lo Pneumatico sostitutivo sarà acquisito sul sito www.pneumatici-pneus-online.it.

Articolo 5 Dichiarazione di sinistro

Dichiarazione di sinistro: pena la decadenza del diritto alla garanzia, salvo casi fortuiti o di forza maggiore, l'Assicurato deve imperativamente dichiarare il sinistro entro cinque (5) giorni a partire dalla data in cui ha preso conoscenza del danno accaduto allo Pneumatico assicurato, compilando il formulario di dichiarazione del sinistro sul sito www.pneumatici-pneus-online.it rubrica "dichiarare un sinistro" o scrivendo per posta a:

Sinistri PNEUS ONLINE – MAPFRE ASSISTANCE Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI) o via mail a sinistri.pneusonline@mapfre.com.

La dichiarazione del sinistro deve menzionare le coordinate dell'Assicurato:

Nome, Cognome, indirizzo completo e numero di telefono, la data, la natura, le circostanze, le cause del sinistro.

Dopo l'apertura del dossier del sinistro sarà richiesto all'Assicurato di trasmettere per posta i seguenti documenti a MAPFRE ASSISTANCE – Sinistri PNEUS ONLINE:

- la **fattura originale consegnata da PNEUS ONLINE attestante il pagamento dello Pneumatico assicurato distrutto e la sottoscrizione all'Assicurazione sullo pneumatico così come la fattura del montaggio di questo;**
- **il formulario da far completare dal centro di montaggio o da un professionista di riparazioni auto che attesti, in particolare, l'irreparabilità dello Pneumatico assicurato con i dati tecnici dello pneumatico, marca, modello, dimensioni, indice di velocità, la profondità del battistrada al minimo, etc.;**
- **la fattura originale del montaggio dello Pneumatico assicurato acquistato sul sito www.pneumatici-pneus-online.it;**
- **la fattura originale del montaggio dello Pneumatico sostitutivo con il chilometraggio e l'immatricolazione del veicolo.**

In caso di danno a seguito di atti vandalici:

- **la ricevuta della denuncia effettuata dalle autorità competenti;**
- **l'attestazione della mancanza di presa in carico dell'atto vandalico dello Pneumatico assicurato da parte dell'assicuratore dell'auto.**

In linea generale, l'Assicuratore si riserva il diritto di chiedere tutta la documentazione complementare che riterrà necessaria per valutare la fondatezza della richiesta di indennizzo.

Se la domanda di indennizzo è accettata sarà richiesto all'Assicurato di trasmettere per posta il proprio codice IBAN, se l'assicurato desidera essere indennizzato tramite bonifico bancario, a MAPFRE ASISTENCIA – Sinistri PNEUS ONLINE.

Articolo 6 Territorialità

Le garanzie coprono i Danni accidentali accaduti nei paesi membri dell'Unione Europea e in Svizzera.

Articolo 7 Data di validità e durata delle garanzie

L'Assicurazione sullo pneumatico è in vigore dalla data di montaggio dello Pneumatico assicurato sul veicolo a condizione che sia stato versato il premio.

Ogni adesione è stipulata per una durata a tempo determinato di ventiquattro (24) mesi non rinnovabile.

L'Assicurazione sullo pneumatico, dal momento della sottoscrizione, è menzionata sulla fattura di acquisto dello Pneumatico assicurato ed è valida per l'importo di premio che figura sulla fattura attestante il pagamento del premio assicurativo.

Articolo 8 Termine delle garanzie

L'Assicurazione sullo pneumatico ha fine:

- alla scadenza del periodo di validità dell'adesione che è definita nell'articolo 7 "Data di validità e durata delle garanzie"
- in caso di sparizione o di distruzione totale dello Pneumatico assicurato che non comportano l'attuazione delle garanzie.

Articolo 9 Variazione del rischio:

1. Durante la durata della Polizza, il Contraente deve informare, appena possibile, MAPFRE ASSISTANCE di tutte le circostanze che aumentino il rischio e modifichino la natura dello stesso, al punto che se fossero state conosciute da MAPFRE ASSISTANCE al momento della formalizzazione del contratto, quest'ultimo non sarebbe stato formalizzato o avrebbe implicato delle condizioni più costose per il Contraente.

2. MAPFRE ASSISTANCE può accettare o meno il rischio accresciuto e nel caso si applicheranno le seguenti regole:

a) se MAPFRE ASSISTANCE accetta questo rischio, deve fare una proposta al Contraente al fine di modificare il contratto entro due (2) mesi dopo la dichiarazione di rischio.

Il Contraente avrà quindici (15) giorni di tempo dalla ricezione della proposta per accettarla o rifiutarla. Se la rifiuta o non dà una risposta durante il periodo sopramenzionato, MAPFRE ASSISTANCE avrà il diritto di recedere dal contratto al termine di tale periodo, dando al Contraente un preavviso e un periodo supplementare di quindici (15) giorni per dare la risposta, dopodiché informerà il Contraente della cessazione definitiva del contratto in otto (8) giorni.

b) Se MAPFRE ASSISTANCE non accetta di modificare il rischio, cessa il contratto e informa il Contraente entro un (1) mese a partire dalla presa di conoscenza del rischio accresciuto.

3. Se un sinistro si verifica prima che il Contraente abbia fatto la dichiarazione corrispondente, MAPFRE ASSISTANCE sarà sollevata dall'obbligo di assicurare le prestazioni garantite se il Contraente o l'Assicurato ha agito in mala fede. In caso contrario l'obbligo di MAPFRE ASSISTANCE sarà ridotto proporzionalmente alla differenza tra il premio concordato e il premio che sarebbe stato applicato se la vera natura del rischio fosse stata conosciuta.

4. Se il rischio accresciuto non è imputabile al Contraente o all'Assicurato e MAPFRE ASSISTANCE non accetta la modifica, MAPFRE ASSISTANCE sarà obbligata a rimborsare la parte corrispondente del premio.

Articolo 10 Rinuncia:

L'Assicurato avendo stipulato la Polizza, utilizzando una o più tecniche di comunicazione a distanza, può rinunciare alla sua adesione:

- in caso di sottoscrizione al telefono, prima della scadenza della norma di legge di rinuncia di quattordici (14) giorni di calendario a partire dalla data di ricezione delle Condizioni Generali, considerate di averle ricevute sette (7) giorni di calendario dopo la data della telefonata nel corso della quale l'Assicurato ha dato il suo consenso al Contratto.
- In caso di sottoscrizione via Internet prima della scadenza della norma legale di rinuncia di quattordici (14) giorni di calendario a partire dalla data di sottoscrizione online.
- In caso di sottoscrizione con firma di una domanda di adesione prima della scadenza della norma legale di rinuncia di quattordici (14) giorni di calendario a partire dalla data della firma della domanda di sottoscrizione.

L'Assicurato deve per questo indirizzare a AXELLIANCE/Programma PNEUS ONLINE - Immeuble Les Topazes -92 Cours Vitton 69 456 LYON Cedex 06, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, compilata, ad esempio, secondo il modello seguente:

"Io sottoscritto (a) (Sig/Sig.ra nome, cognome, indirizzo) dichiaro di rinunciare alla mia adesione al contratto
Il (data) firma"

A condizione che l'indennizzo non sia stato richiesto, l'ammontare totale delle somme eventualmente versate sarà rimborsato al Contraente entro un termine massimo di trenta (30) giorni di calendario a partire dalla data di ricezione della lettera di rinuncia.

A partire dall'invio di questa lettera, facendo fede il timbro postale, il Contratto e le garanzie terminano.

Articolo 11 Trattamento dei dati personali

Il presente articolo relativo al trattamento dei dati personali è redatta nel rispetto dell'art. 13 D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice sulla protezione dei dati personali).

Il trattamento dei dati ha il fine di consentire a MAPFRE ASISTENCIA l'espletamento dell'attività inerente la conclusione, gestione ed esecuzione del presente contratto e la gestione e liquidazione dei sinistri rientrante nell'esercizio dell'assicurazione cui MAPFRE ASISTENCIA è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il trattamento è realizzato in ottemperanza al Codice sulla protezione dei dati personali, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, del Codice sulla protezione dei dati personali, quali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, interconnessione, utilizzo, blocco, comunicazione, conservazione, cancellazione e distruzione di dati.

Il trattamento dei dati è:

1. necessario per l'adempimento di obblighi derivanti dalla legge, da regolamenti o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici;
2. necessario per l'esecuzione e per la gestione del Contratto, nonché per la gestione e la liquidazione del Sinistro;
3. facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione, di promozione commerciale di prodotti e servizi e della rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi già ricevuti.

Il consenso per il trattamento dei dati non è richiesto nei casi previsti dall'art. 24 del Codice sulla protezione dei dati personali.

L'eventuale rifiuto da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di conferire i dati personali nei casi di cui al precedente paragrafo comporta l'impossibilità di concludere od eseguire il relativo Contratto di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri.

I dati potranno essere comunicati da MAPFRE ASISTENCIA a:

1. soggetti determinati, incaricati da MAPFRE ASISTENCIA della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
2. ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, all'ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, Ici, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia, Motorizzazione civile, Casellario centrale infortuni, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge;
3. ai prestatori di assistenza, a società controllate o collegate a MAPFRE ASISTENCIA, in Italia, nell'Unione Europea o all'Estero, o ad altre compagnie di assicurazione, per il raggiungimento delle finalità sopra elencate.

Ai sensi dell'art. 7 del Codice sulla protezione dei dati personali il Contraente e l'Assicurato possono ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali presso il titolare e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica, o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Titolare del trattamento è MAPFRE ASISTENCIA. Il responsabile del trattamento è il Responsabile della Direzione Generale domiciliato per l'incarico presso MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI).

Se il Contraente o l'Assicurato acconsente, i dati personali possono essere diretti anche all'espletamento da parte di MAPFRE ASISTENCIA di attività di informazione e promozione commerciale dei suoi prodotti assicurativi e di quelli delle altre società del Gruppo di appartenenza. A tale fine, MAPFRE ASISTENCIA precisa che tali dati potranno essere comunicati a altre società del Gruppo di appartenenza (Società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, o sotto il medesimo controllo).

Se l'Assicurato acconsente, i dati personali che lo riguardano potranno essere utilizzati anche dal Contraente per finalità di informazione e promozione commerciale dei suoi prodotti e servizi.

Articolo 12 Cumulo di assicurazioni

Quando uno dei rischi coperti da queste Condizioni Generali è coperto anche da un altro assicuratore per lo stesso periodo, il Contraente o l'Assicurato dovrà, salvo indicazione contraria, dichiarare all'Assicuratore le altre polizze assicurative esistenti e indicare la somma assicurata.

Se il Contraente o l'Assicurato non comunica l'esistenza di altre polizze assicurative, l'Assicuratore non sarà ritenuto responsabile dei reclami effettuati in caso di sinistro.

In caso di reclamo all'Assicuratore, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare all'Assicuratore il nome delle compagnie assicurative che contribuiranno proporzionalmente al pagamento dei servizi resi.

In nessun caso il Contraente o l'Assicurato deve beneficiare di un doppio pagamento conformemente alle condizioni di tutte le sue polizze assicurative. Se il Contraente o l'Assicurato ha ricevuto dei pagamenti ai quali non aveva diritto in virtù di questa Polizza, l'Assicuratore può recuperare l'importo del pagamento in eccesso.

Articolo 13 Prescrizione, legge applicabile e giurisdizione

Ogni diritto nei confronti di MAPFRE ASISTENCIA si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 2952 c.c.

L'Assicurazione sarà regolata e interpretata a norma della legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.

Le contestazioni che potrebbero essere sollevate dal Contraente o Assicurato e l'Assicuratore in occasione del presente contratto sono esclusivamente sottoposte ai tribunali italiani competenti.

Articolo 14 Surrogazione

MAPFRE ASISTENCIA, una volta effettuate le Prestazioni, potrà esercitare i diritti e le azioni che, in ragione del sinistro, spettano al Contraente o all'Assicurato nei confronti dei terzi responsabili, fino al loro limite, restando inteso che tale diritto non potrà essere esercitato in pregiudizio del Contraente e dell'Assicurato.

Qualora MAPFRE ASISTENCIA non possa valersi del diritto di surrogazione o sia limitata nell'esercizio di tale diritto per atti od omissioni del Contraente o dell'Assicurato, costoro risponderanno dei danni per ciò patiti dalla MAPFRE ASISTENCIA.

Salvo il caso di dolo, MAPFRE ASISTENCIA non avrà diritto di surrogazione, qualora il danno sia causato dai soggetti indicati nell'art. 1916 del Codice Civile (figli, affiliati, ascendenti, parenti o affini conviventi con l'Assicurato o da domestici).

Articolo 15 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale potranno essere inoltrati per iscritto a MAPFRE ASISTENCIA presso la sua sede operativa sita in Verrone (BI) - Strada Trossi 66 - 13871, oppure a mezzo telefax al numero +39015 2559704, oppure mediante e-mail all'indirizzo ufficio.reclami@mapfre.com. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela Utenti - via del Quirinale, n. 21 - 00187 Roma (Italia), telefono +3906 42133353, fax +39 06.42.133.745; oppure ancora all'Autorità spagnola competente, ovvero il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna).

Procedura di reclamo all'IVASS: l'IVASS, ricevuto il reclamo (contenente copia del reclamo già inoltrato all'impresa di assicurazioni e del relativo riscontro), avvia l'attività istruttoria, dandone notizia al reclamante entro novanta (90) giorni; inoltre, acquisisce notizie, se necessarie, da altri soggetti sui quali esercita la vigilanza, ivi incluse le imprese.

Il reclamante riceve una risposta dall'Autorità sull'esito del reclamo nel termine massimo di centoventi (120) giorni dalla presentazione del reclamo stesso. L'Autorità, qualora ravvisi da parte dei soggetti vigilati una violazione delle norme, avvia un procedimento sanzionatorio (amministrativo pecuniario o disciplinare), del cui esito dà notizia nel proprio bollettino e nel sito internet.

Si ricorda che permane la facoltà di adire la competente Autorità Giudiziaria.

Maggiori informazioni sulle procedure di reclamo sono disponibili al sito internet www.ivass.it.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSISTENZA

Articolo 1 Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto i termini e le condizioni d'applicazione delle garanzie di assistenza ai veicoli e alle persone a bordo del Veicolo assicurato da MAPFRE ASSISTANCE e diffusi in modo sistematico dal Contraente ai suoi clienti che hanno sottoscritto una garanzia danni agli pneumatici PNEUS ONLINE.

Articolo 2 Definizioni

Assicurato o Beneficiario: tutte le persone che si spostano con il Veicolo assicurato, nel limite del numero dei posti previsti dal costruttore con l'esclusione degli autostoppisti.

Contraente: Pneus Online Trading CV – Alexanderstraat 23 – 2514 JM DEN HAAG – Pays Bas.

Domicilio: per il Veicolo assicurato: luogo abituale in cui si trova parcheggiato il veicolo. E' situato nell'Unione Europea o in Svizzera.

Per il Beneficiario: il luogo della residenza principale e abituale dell'assicurato che figura come domicilio sulla dichiarazione d'imposta dei redditi o su tutti gli altri documenti ufficiali.

Eestero: qualsiasi paese al di fuori del paese di residenza.

Foratura: per foratura si intendono tutte le fuoriuscite d'aria (sgonfiamenti o scoppi di uno pneumatico) che ne rendano impossibile l'utilizzo in condizioni normali di sicurezza, che causino l'immobilizzo del veicolo sul luogo dell'incidente e che rendano necessario un depannage sul posto e/o un traino in un'officina per effettuare delle riparazioni se necessarie.

Al fine di beneficiare di questa garanzia il veicolo deve essere dotato di una ruota di scorta consegnata con il veicolo dal costruttore automobilistico o di uno pneumatico RunFlat (pneumatico speciale che permette al veicolo in caso di foratura di circolare a 80 km circa)

Per foratura bisogna intendere anche i danneggiamenti o colpi causati dall'urto contro marciapiedi o ancora gli atti di vandalici.

Immobilizzo del veicolo: la durata necessaria all'officina per riparare/sostituire lo pneumatico a seguito di Foratura. L'immobilizzo comincia a partire dal momento in cui il veicolo è stato lasciato nell'officina più vicina al luogo in cui è avvenuta la Foratura. La durata dell'immobilizzo è indicata dal riparatore dal momento in cui ha preso in carico il veicolo. Si completa alla fine dei lavori.

MAPFRE ASSISTANCE - Strada Trossi 66 : Verrone (BI) - 13871.

Sinistro: l'evento futuro, dannoso e incerto che determina la richiesta di erogazione della Prestazione da parte dell'Assicurato e, in particolare, il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del Veicolo, dipendente da Foratura.

Spostamenti garantiti: tutti gli spostamenti privati o professionali a bordo del Veicolo assicurato durante la durata di validità della garanzia danni PNEUS ONLINE.

Territorialità: le garanzie di assistenza si esercitano senza franchigia chilometrica nei paesi della **Carta internazionale di assicurazione dei veicoli a motore**.

Veicolo assicurato: tutti i veicoli da turismo terrestre motorizzati a quattro ruote (peso complessivo inferiore o uguale a 3.5 tonnellate) così come i caravan o i rimorchi a bagaglio inferiori, uguali o superiori a 750 kg, trainati dal veicolo stesso.

Tutti i veicoli da turismo terrestre motorizzati a due ruote e i side-car di cilindrata superiore o uguale a 125 cm³

Il Veicolo assicurato deve essere equipaggiato di almeno uno pneumatico oggetto della garanzia danni PNEUS ONLINE, sottoscritta con quest'ultima sul suo sito Internet e regolata dal diritto italiano.

I veicoli devono essere soggetti all'assicurazione obbligatoria e immatricolati in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

Articolo 3 Definizioni delle garanzie

Queste garanzie di assistenza sono valide unicamente a seguito di Foratura con il Veicolo assicurato nei paesi della Carta internazionale di assicurazione dei veicoli a motore senza franchigia chilometrica.

3.1 Assistenza foratura

Foratura semplice

Dépannage: MAPFRE ASSISTANCE chiede ad un carrista di recarsi sul posto della Foratura del veicolo o del rimorchio. Il veicolo o il rimorchio deve essere dotato di ruota di scorta conforme alla regolamentazione in vigore e di un cric (eccetto i veicoli a GPL) o di un kit di riparazione anti Foratura, se la ruota di scorta non è stata fornita con il veicolo dal costruttore automobilistico, o di uno pneumatico RunFlat (pneumatico speciale che permette al veicolo di circolare in caso di foratura a circa 80km)

MAPFRE ASSISTANCE prende in carico le spese reali dello spostamento e dell'intervento sul posto del carrista.

Traino: se il veicolo non è dotato di una ruota di scorta a seguito di installazione di un GPL o se la ruota non è stata fornita dal costruttore del veicolo o se la foratura si è verificata in autostrada, MAPFRE ASSISTANCE prende in carico le spese reali del traino del veicolo o del rimorchio fino all'officina più vicina.

In tutti gli altri casi le spese di traino sono escluse. In caso di mancanza di ruota di scorta o del kit antiforatura per qualsiasi motivo diverso da quelli menzionati o se la ruota di scorta non è utilizzabile l'intero ammontare delle spese resta a carico del Beneficiario.

Foratura multipla

In caso di foratura multipla, MAPFRE ASSISTANCE prende in carico le spese reali di traino del veicolo e/o del rimorchio fino all'officina più vicina.

Radio guida:

MAPFRE ASSISTANCE informerà l'Assicurato, su sua richiesta, sugli itinerari stradali nel caso di un viaggio all'estero. L'Assicurato sarà informato del chilometraggio, delle spese dei pedaggi e del carburante. I piani di questi itinerari sono trasmessi via fax o via mail su richiesta.

3.2 Pernottamento del Beneficiario e dei passeggeri a seguito di immobilizzo del veicolo

In caso di immobilizzo del veicolo o del rimorchio per una durata inferiore alle 24 ore a seguito di danno verificatosi su uno Pneumatico assicurato e se l'Assicurato desidera attendere le riparazioni del suo veicolo o del rimorchio sul posto, MAPFRE ASSISTANCE, prende in carico:

- una (1) notte di hotel fino a 80 euro per Assicurato a bordo del veicolo;
- tre (3) notti di hotel per assicurato fino a 80 euro per notte e per Beneficiario a bordo del veicolo se il Sinistro si è verificato nel week-end o giorno festivo

Mapfre Assistance prende in carico la camera e la prima colazione, escluse tutte le altre spese.

Questa garanzia non è cumulabile con la garanzia "rientro al domicilio o proseguimento del viaggio"

3.3 Rientro al domicilio o proseguimento del viaggio

In caso di immobilizzo del veicolo superiore alle 24 ore e se lo pneumatico di ricambio non è disponibile, MAPFRE ASSISTANCE organizza e prende in carico il rientro a domicilio o il proseguimento del viaggio dei Beneficiari unicamente nei paesi del domicilio:

- in aereo classe economica o
- in treno prima classe o
- con veicolo a noleggio, unicamente in Italia, per una durata massima di quarantotto (48) ore e nel limite del tragitto da effettuare. Un veicolo a noleggio di categoria A o B è messa a disposizione a condizione che l'Assicurato osservi tutte le condizioni richieste dalle società di noleggio.
- in taxi nel raggio di 100 km

Condizioni di intervento:

Il costo del proseguimento del viaggio preso in carico non può eccedere il costo del rientro a domicilio.

La scelta del mezzo di trasporto utilizzato è esclusiva di MAPFRE ASSISTANCE.

Questa garanzia non è cumulabile con la garanzia "attesa per le riparazioni"

3.4 Recupero del veicolo

Da quando lo pneumatico è riparato dopo un immobilizzo del veicolo di più di ventiquattro (24) ore, MAPFRE ASSISTANCE organizza e prende in carico un biglietto di sola andata in aereo classe economica o in treno di prima classe o in taxi nel raggio di 100 km per l'Assicurato o una persona da lui scelta al fine di andare a recuperare il veicolo. Salvo eccezioni, la scelta del mezzo di trasporto utilizzato è esclusiva di MAPFRE ASSISTANCE.

3.5 Consegna degli pneumatici

All'estero, MAPFRE ASSISTANCE spedisce lo pneumatico non disponibile sul posto e indispensabile alla riparazione dello o degli pneumatici del Veicolo assicurato soggetto alle legislazioni locali e alle disponibilità dei mezzi di trasporto.

MAPFRE ASSISTANCE anticipa il costo dello pneumatico e delle eventuali spese doganali e prima di qualsiasi ordine si riserva il diritto di chiedere il deposito cauzionale equivalente all'anticipo.

Qualsiasi pezzo ordinato è dovuto.

L'Assicurato si impegna a rimborsare a MAPFRE ASSISTANCE la totalità delle somme anticipate sia tramite carta di credito sia entro una scadenza di trenta (30) giorni a partire dalla data di spedizione dello pneumatico.

L'abbandono della produzione o la non disponibilità dello pneumatico in Italia costituisce un caso di forza maggiore che può ritardare o rendere impossibile l'invio.

3.6 Esclusioni tecniche:

Le spese derivanti da fatti o eventi esclusi nel testo della convenzione di assistenza non potranno essere oggetto di alcun indennizzo a nessun titolo e non potranno dare luogo all'intervento di MAPFRE ASSISTANCE:

- **la dimenticanza delle chiavi all'interno del veicolo.**
- **Le conseguenze di immobilizzo del veicolo per effettuare operazioni di manutenzione.**
- **La o le forature legate alla riparazione precedente non effettuate da un professionista.**
- **I furti di bagagli, materiali e oggetti diversi lasciati nel veicolo assicurato così come gli accessori di quest'ultimo (specialmente autoradio).**
- **Le spese doganali e di custodia, eccetto quelle che sono state preventivamente accordate dal servizio di assistenza.**
- **I rimorchi di produzione non standard.**
- **Tutti i veicoli destinati al trasporto di persone a titolo oneroso, ad esempio quelli di scuola guida, ambulanze, taxi, veicoli funerari, veicoli a noleggio, etc.; questa esclusione non si applica alla garanzia di assistenza "Dépannage/Traino".**
- **Le spese di rimpatrio del rimorchio integro a seguito della mancanza della motrice.**
- **La merce e gli animali trasportati.**
- **L'assistenza agli autostoppisti trasportati gratuitamente nel Veicolo assicurato.**
- **I danni causati dalla violazione delle regolamentazioni riguardanti le condizioni richieste e il numero dei passeggeri, i pesi, le dimensioni o la disposizione degli oggetti e degli animali trasportati, a condizione che questa violazione sia la causa principale del Sinistro.**
- **Utilizzo del Veicolo assicurato per partecipare a delle competizioni, a degli avvenimenti sportivi e prove di preparazione o formazione.**

4 Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Oltre alle esclusioni precisate nel testo del presente contratto, sono escluse e non possono dare luogo all'intervento di MAPFRE ASSISTANCE, né essere l'oggetto di un indennizzo a nessun titolo, tutte le conseguenze:

- **derivanti dal consumo di droghe, di tossine, alcol o narcotici. Le forze dell'ordine considerano che una persona sia sotto l'effetto dell'alcol quando il tasso alcoolemico è superiore a quello autorizzato dalla legislazione relativa al Codice della Strada.**
- **Da danni provocati da un guasto intenzionale o doloso del Beneficiario.**
- **Dalla partecipazione come concorrente a competizioni sportive o rally.**
- **Dall'inosservanza volontaria delle regolamentazioni del paese visitato o della pratica di attività non autorizzata dalle autorità locali.**
- **Dalla partecipazione a delle competizioni o prove di velocità a bordo del Veicolo assicurato.**
- **Dal non rispetto delle regole di sicurezza riconosciute legate alla circolazione.**
- **Da effetti nucleari radioattivi.**
- **Da danni causati da esplosivi che il Beneficiario può detenere.**
- **Dalla partecipazione volontaria a delle risse salvo in casi di legittima difesa, a guerre civili all'estero, tumulti, scioperi, atti di terrorismo, pirateria, sabotaggio, sommosse popolari.**

- **Da fenomeni climatici quali tempeste e uragani.**

Non danno luogo né a pretese in carico né a rimborsi:

- **Le spese di consegna dei bagagli quando non possono essere trasportati con l'Assicurato**
- **Le spese non giustificate dai documenti originali**
- **Le spese sostenute dall'Assicurato per l'emissione di documenti ufficiali**
- **Tutti gli interventi iniziati e/o organizzati a livello statale o inter-statale da qualsiasi autorità o organismo di governo o non.**
- **Le spese di trasporto o del carburante, di liquidi di raffreddamento, di lubrificanti e altre sostanze necessarie al funzionamento del veicolo.**

Articolo 5 Condizioni restrittive d'applicazione

5.1 Limitazione di responsabilità

MAPFRE ASSISTANCE non può essere ritenuto responsabile di qualunque danno a carattere professionale o commerciale, subito da un Assicurato a seguito di incidente avendo necessità dell'intervento di servizi d'assicurazione.

MAPFRE ASSISTANCE non può sostituirsi agli organismi locali o nazionali di soccorso d'urgenza o di ricerca e non può prendere in carico le spese sostenute per il loro intervento salvo diversa stipulazione contrattuale.

5.2 Circostanze eccezionali

L'impegno di MAPFRE ASSISTANCE si basa su un obbligo di mezzi e non di risultati.

MAPFRE ASSISTANCE non può essere ritenuta responsabile della non esecuzione o dei ritardi di esecuzione delle garanzie provocate da guerre civili o straniere dichiarate o non, la mobilitazione generale, la requisizione di uomini e/o materiali dalle autorità, tutti gli atti di sabotaggio o terrorismo, tutti i conflitti sociali quali scioperi, sommosse, movimenti popolari, tutte le restrizioni della libera circolazione di beni e persone, i cataclismi naturali, gli effetti radioattivi, le epidemie, tutti i rischi di infezioni o chimici, tutti i casi di forza maggiore.

6 Condizioni generali di applicazione

6.1 Validità della garanzie

Le garanzie di assistenza sono acquistabili durante tutta la durata di validità della presente convenzione da tutti i veicoli beneficiari di questa convenzione.

Le garanzie di assistenza della presente convenzione sono valide durante tutta la durata di validità della garanzia danni Pneus Online per una durata di ventiquattro (24) mesi a partire dalla data effettiva di sottoscrizione sul sito Internet di Pneus Online Trading CV, nei paesi dove Pneus Online Trading commercializza la sua assicurazione sugli pneumatici.

Le garanzie cessano il loro effetto, senza ulteriore avviso, sia dalla data alla quale il veicolo Beneficiario non è più dotato di uno pneumatico che beneficia della garanzia danni Pneus Online sia alla data di scadenza della garanzia danni Pneus Online.

6.2 Attuazione delle garanzie

MAPFRE ASSISTANCE si impegna ad utilizzare tutti i mezzi necessari per effettuare l'insieme delle garanzie previste nella convenzione

Salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle garanzie di assistenza fornite da MAPFRE ASSISTANCE decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con MAPFRE ASSISTANCE per richiedere l'erogazione della prestazione in forma diretta ed abbia provveduto in autonomia ad attivare prestazioni di assistenza senza previa autorizzazione da parte di MAPFRE ASSISTANCE. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate da MAPFRE ASSISTANCE non saranno rimborsate.

MAPFRE ASSISTANCE interviene nell'ambito regolato dalle leggi e dai regolamenti nazionali e internazionali

In caso di necessità dell'intervento della MAPFRE ASSISTANCE la domanda deve essere indirizzata direttamente a:

per telefono: **+39 0155829811**

per fax : +39 015.2559604

per mail : assistenza@mapfre.com

6.3 Accordo preliminare

L'organizzazione da parte dell'Assicurato o da parte dei familiari di tutte o di una parte delle garanzie previste dalla presente convenzione senza l'accordo preliminare di MAPFRE ASSISTANCE, evidenziato da un numero di dossier, non può dare luogo a rimborsi.

6.4 Decadenza delle garanzie

L'inosservanza da parte dell'Assicurato dei suoi obblighi verso MAPFRE ASSISTANCE in corso di contratto comporta la decadenza dei suoi diritti come previsti nella presente convenzione.

Articolo 7 Ambito giuridico

7.1 Trattamento dei dati personali

Il presente articolo relativo al trattamento dei dati personali è redatto nel rispetto dell'art. 13 D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice sulla protezione dei dati personali)

Il trattamento dei dati ha il fine di consentire a MAPFRE ASSISTANCE l'espletamento dell'attività inerente la conclusione, gestione ed esecuzione del presente contratto e la gestione e liquidazione dei sinistri rientrante nell'esercizio dell'assicurazione cui MAPFRE ASSISTANCE è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il trattamento è realizzato in ottemperanza al Codice sulla protezione dei dati personali, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, del Codice sulla protezione dei dati personali, quali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, interconnessione, utilizzo, blocco, comunicazione, conservazione, cancellazione e distruzione di dati.

Il trattamento dei dati è:

4. necessario per l'adempimento di obblighi derivanti dalla legge, da regolamenti o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici;
5. necessario per l'esecuzione e per la gestione del Contratto, nonché per la gestione e la liquidazione del Sinistro;
6. facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione, di promozione commerciale di prodotti e servizi e della rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi già ricevuti.

Il consenso per il trattamento dei dati non è richiesto nei casi previsti dall'art. 24 del Codice sulla protezione dei dati personali.

L'eventuale rifiuto da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di conferire i dati personali nei casi di cui al precedente paragrafo comporta l'impossibilità di concludere od eseguire il relativo Contratto di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri.

I dati potranno essere comunicati da MAPFRE ASSISTANCE a:

4. soggetti determinati, incaricati da MAPFRE ASSISTANCE della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
5. ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, all'ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, Ici, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia, Motorizzazione civile, Casellario centrale infortuni, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge;
6. ai prestatori di assistenza, a società controllate o collegate a MAPFRE ASSISTANCE, in Italia, nell'Unione Europea o all'Estero, o ad altre compagnie di assicurazione, per il raggiungimento delle finalità sopra elencate.

Ai sensi dell'art. 7 del Codice sulla protezione dei dati personali il Contraente e l'Assicurato possono ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali presso il titolare e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica, o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Titolare del trattamento è MAPFRE ASSISTANCE. Il responsabile del trattamento è il Responsabile della Direzione Generale domiciliato per l'incarico presso MAPFRE ASSISTANCE, Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI).

Se il Contraente o l'Assicurato acconsente, i dati personali possono essere diretti anche all'espletamento da parte di MAPFRE ASSISTANCE di attività di informazione e promozione commerciale dei suoi prodotti assicurativi e di quelli delle altre società del Gruppo di appartenenza. A tale fine, MAPFRE ASSISTANCE precisa che tali dati potranno essere comunicati a altre società del Gruppo di appartenenza (Società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, o sotto il medesimo controllo).

Se l'Assicurato acconsente, i dati personali che lo riguardano potranno essere utilizzati anche dal Contraente per finalità di informazione e promozione commerciale dei suoi prodotti e servizi.

7.2 Surrogazione

MAPFRE ASSISTANCE è surrogata nei diritti e nelle azioni di tutte le persone fisiche o giuridiche, assicurate in tutto o in parte dalle garanzie figuranti nella presente convenzione, verso terzi responsabili dell'evento causato dal loro intervento per le spese sostenute in esecuzione dalla presente convenzione.

7.3 Prescrizione

Ogni diritto nei confronti di MAPFRE ASSISTANCE si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 2952 c.c.

7.4 Regolamento delle controversie

Tutte le controversie relative alla presente convenzione e che non potranno trovare un accordo tra le parti saranno portate davanti alla giurisdizione italiana competente.